



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/67/4316

Roma, 26 novembre 2018

OGGETTO: Schema di decreti del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza recanti:

- *“Modalità attuative conseguenti alla riduzione della durata del corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”;*
- *“Integrazioni al Decreto del capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 novembre 2017, recante modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera II), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”.*

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-UILMP-P.N.F.D.)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia degli schemi di decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza attuativi del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n.126, concernenti la riduzione, nella fase transitoria, della durata dei corsi di formazione per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, unitamente alle rispettive relazioni tecniche – illustrative.

Nel segnalare la particolare urgenza, atteso che il perfezionamento dei predetti decreti costituisce il presupposto per il successivo avvio dei relativi percorsi formativi, si resta in attesa di conoscere le osservazioni e/o contributi che codeste OO.SS. vorranno far pervenire entro e non oltre il **3 dicembre 2018**.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "*Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*" ed, in particolare, l'articolo 27;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "*Regolamento degli Istituti di Istruzione*";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "*Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato*";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199 concernente "*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato*";
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*";
- CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, ha previsto, per i vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alle lettere a) e b), del medesimo articolo 2, la frequenza di un corso di formazione professionale di durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, demandando ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza la definizione delle relative modalità attuative;

- RITENUTO** di dover rideterminare la durata del predetto corso di formazione professionale e, conseguentemente, le modalità attuative del relativo percorso formativo, anche semplificando le correlate prove d'esame e prevedendo la possibilità di svolgere il corso presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, qualora imprescindibili esigenze organizzative lo richiedano, in relazione alle capacità logistiche degli Istituti di istruzione, assicurando, senza ritardo, la formazione di un elevato numero di dipendenti, nella fase transitoria;
- RITENUTO** di modulare il corso di formazione professionale assicurando, contestualmente, una mirata formazione in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo dei sovrintendenti e all'anzianità di servizio del personale interessato;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

Articolo 1

(Durata del corso di formazione professionale)

1. Il corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato cui avviare i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo"), ha durata di un mese ed è articolato in tre fasi formative, di cui:
 - a) una realizzata in modalità *e-learning*, della durata non superiore a 17 giorni;
 - b) una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato, della durata non superiore a 7 giorni;
 - c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio, della durata non superiore a 7 giorni.
2. Il corso di cui al comma 1 può essere svolto anche presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, individuate dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 2

(Piano degli Studi)

1. Le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici sono definiti dal Piano degli Studi adottato con successivo provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 3

(Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.

2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell'Istituto o della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto, Centro o Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 4 (Esame finale)

1. Al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono una prova scritta consistente in un questionario con risposte a scelta multipla relativo alle materie previste dal Piano degli Studi.
2. La Commissione d'esame di cui all'articolo 5 provvede a stabilire il contenuto e le modalità di svolgimento e di valutazione della prova d'esame.
3. L'esame si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale complessivo di «profitto», «segnalato profitto», «ottimo profitto». Il frequentatore che consegue la valutazione di «insufficiente profitto» non supera l'esame ed è restituito ai servizi di istituto ai sensi dell'articolo 24 - *quinquies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Articolo 5 (Commissioni giudicatrici dell'esame finale)

1. La Commissione d'esame, costituita presso ciascun Istituto o Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro, scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il medesimo Istituto o Scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma 1 anche la Commissione Unica d'esame, composta dai Direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio in uno degli Istituti o delle Scuole, individuato dal Direttore Centrale per gli istituti di istruzione. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.
4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri, in servizio presso l'Istituto o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.
5. La Commissione d'esame di cui al comma 1, predispone il contenuto della prova d'esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione della prova e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga in più istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovrintendere all'esame finale e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto o della Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.
6. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.
7. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati i relativi supplenti.
8. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.

9. Al fine di assicurare la necessaria uniformità, qualora il corso sia articolato in più cicli ai sensi dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo, la Commissione d'esame e la Commissione Unica d'esame sono nominate per tutti i cicli con il decreto di cui al comma 8.

Articolo 6
(*Graduatoria finale*)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice sovrintendente e della determinazione del posto in ruolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24-*quater*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la graduatoria finale è formata in base al giudizio di cui all'articolo 5, comma 3, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di: «ottimo profitto», «segnalato profitto», «profitto». A parità di valutazione precede il frequentatore che si è collocato prima nella graduatoria del concorso.
2. Qualora il corso di formazione sia articolato in più cicli si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto legislativo.

Articolo 7
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto nel presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

Schema di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, recante *“Modalità attuative conseguenti alla riduzione della durata del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

L'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ha introdotto modificazioni all'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo la possibilità di rimodulare - nella fase transitoria - la durata del corso di formazione professionale per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente (riducendone l'arco temporale in un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese) attraverso modalità attuative rinviate ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Allo scopo di dare attuazione alle predette disposizioni normative, anche in relazione alle specifiche finalità delle stesse, è stato predisposto l'unito decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, composto da 7 articoli, che rimodula il citato corso assicurando una mirata formazione dei frequentatori in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo dei sovrintendenti e all'anzianità di servizio posseduta.

Nello specifico:

l'articolo 1 delinea l'articolazione del corso, della durata di un mese, suddiviso in tre fasi formative, di cui una realizzata in modalità *e-learning* della durata non superiore a 17 giorni; una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato ed una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio, entrambe di durata non superiore a 7 giorni. La rimodulazione è finalizzata a formare i frequentatori in relazione all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. La norma prevede la possibilità di svolgere il corso anche presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, individuate dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione;

l'articolo 2 stabilisce che le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici sono definiti dal Piano degli Studi adottato con successivo decreto Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione;

l'articolo 3 disciplina l'articolazione della giornata didattica e del calendario settimanale delle attività ai fini del completamento dell'orario di servizio;

l'articolo 4 regola le modalità di svolgimento dell'esame finale sia per le sessioni ordinarie che per quelle straordinarie. Al termine della fase residenziale del corso, presso ciascuno degli Istituti o Scuole individuati, i frequentatori sostengono un esame consistente in un questionario con risposte a scelta multipla relativo alle materie previste dal Piano degli Studi. Le prove formano oggetto di una valutazione di merito che si conclude con il giudizio di “insufficiente profitto”, “profitto”, “segnalato profitto”, “ottimo profitto”. Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a “profitto”;

l'articolo 5 detta disposizioni in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici degli esami finali. Qualora il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione giudicatrice degli esami finali, una Commissione Unica d'esame, composta dai direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso le medesime, nella quale le funzioni di Presidente sono assunte dal direttore più anziano in ruolo. Al fine di assicurare la necessaria uniformità, si provvede alla nomina della medesima Commissione d'esame o Commissione Unica d'esame qualora il corso sia articolato in più cicli formativi;

l'articolo 6 disciplina i criteri per la formazione della graduatoria finale del corso di formazione. Nel caso in cui il corso si svolga in più Istituti o Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica d'esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle Commissioni d'esame di ogni Istituto o Scuola. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso. Qualora il corso sia stato organizzato in più cicli didattici si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto legislativo n. 95 del 2017 che stabilisce che a tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo;

l'articolo 7, quale disposizione di chiusura, per quanto non disciplinato nel decreto, introduce una norma di rinvio al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199 recante il regolamento in materia di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

All'attuazione del decreto di cui alla presente relazione tecnico-illustrativa si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stante quanto previsto dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 126 del 2018, concernente la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 24 NOVEMBRE 2017, RECANTE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA LL), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95."

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" ed, in particolare, l'articolo 27;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "Regolamento degli Istituti di Istruzione";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato";
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";

- CONSIDERATO** che l'articolo 2, comma 1, lettera ll), del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera n), del richiamato decreto legislativo n. 126 del 2018, ha previsto, per i vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici la frequenza di un corso di formazione tecnico-professionale di durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese;
- RITENUTO** di dover rideterminare la durata del predetto corso di formazione tecnico-professionale e, conseguentemente, le modalità attuative del relativo percorso formativo, anche semplificando le correlate prove d'esame assicurando, contestualmente, una mirata formazione in relazione alle funzioni previste per il personale del ruolo dei sovrintendenti e all'anzianità di servizio del personale interessato;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo n. 95 del 2017, che rinvia ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza le modalità attuative anche di quanto previsto alla richiamata lettera ll), del medesimo articolo 2;
- VISTO** il proprio decreto in data 24 novembre 2017, recante *"Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vice sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"*, registrato dalla Corte dei Conti il 18 dicembre 2017, Fog. n. 2400, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/43 del 20 dicembre 2017;
- RITENUTO** che a seguito delle richiamate modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare delle modifiche e integrazioni al predetto decreto del 24 novembre 2017;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

1. Al proprio decreto 24 novembre 2017, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, individua le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici dell'esame finale e indica i criteri per lo svolgimento della prova d'esame e per la redazione della graduatoria finale cui ammettere i vincitori dei concorsi di cui al Capo I.";

- b) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il corso della durata di un mese è articolato in tre fasi formative, di cui:
 - a) una realizzata in modalità *e-learning* della durata non superiore a 17 giorni;
 - b) una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato della durata non superiore a 7 giorni;
 - c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio della durata non superiore a 7 giorni.";
 - 2) al comma 3, le parole: "o una Scuola di formazione", sono sostituite dalle seguenti: ", Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato" e le parole: "o Scuole di formazione" sono sostituite dalle seguenti: ", Centri o Scuole di formazione";
- c) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: "Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, sono inserite le seguenti: ", su proposta del Direttore Centrale per gli Istituti di istruzione";
- d) all'articolo 12, comma 1, le parole: "della durata di 55 minuti ciascuno" sono sostituite dalle seguenti: "della durata di 45 minuti ciascuno";
- e) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al termine della fase residenziale del corso, i frequentatori sostengono una prova scritta, consistente in questionario con risposte a scelta multipla relativa alle materie previste dal Piano degli Studi.";
 - 2) al comma 2, le parole: "delle citate prove" sono sostituite dalle seguenti: "della prova";
 - 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La prova di cui al comma 1 si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera l'esame ed è restituito ai servizi d'istituto ai sensi dell'articolo 20-*quinquies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.";
 - 4) al comma 4 le parole: "alle prove d'esame" sono sostituite dalle seguenti: "alla prova d'esame";
 - 5) al comma 7, le parole: "a sostenere le prove d'esame, se compatibili," sono sostituite dalle seguenti: "a sostenere la prova se compatibile,";
- f) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole: "individuato dal Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "individuato dal Direttore centrale per gli istituti di istruzione";
 - 2) al comma 5, le parole: "predispone i contenuti delle prove d'esami" sono sostituite dalle seguenti: "predispone il contenuto della prova d'esame", le parole: "delle prove" sono sostituite dalle seguenti: "della prova" e le parole: "agli esami finali" sono sostituite dalle seguenti: "all'esame finale";
 - 3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Al fine di assicurare la necessaria uniformità, qualora il corso sia articolato in più cicli ai sensi dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, la Commissione d'esame e la Commissione Unica d'esame sono nominate per tutti i cicli con il decreto di cui al comma 8.";
- g) all'articolo 16, comma 1, le parole: "delle prove d'esame" sono sostituite dalle seguenti: "della prova d'esame" e le parole: "delle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa";

- h) all'articolo 17, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora il corso sia articolato in più cicli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni.";

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

Schema di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, recante *“Integrazioni e modifiche al Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 novembre 2017, recante modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera II), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

L’articolo 14, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ha introdotto modificazioni all’articolo 2, comma 1, lettera II), del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo la possibilità di rimodulare - nella fase transitoria - la durata del corso di formazione professionale per i vincitori dei tre concorsi interni per vice sovrintendente (riducendone l’arco temporale in un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese) attraverso modalità attuative rinviate al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Allo scopo di dare attuazione alle modifiche apportate dal richiamato decreto legislativo n. 126 del 2018, è stato predisposto l’unito decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, composto da un unico articolo, le cui disposizioni, in conseguenza, in particolare, della riduzione da tre a un mese del corso di formazione professionale, integrano e modificano il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 novembre 2017, recante modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni.

Nello specifico:

la lettera a) aggiorna l’articolo 9 relativo alle modalità generali del corso di cui al Capo III del predetto decreto del 24 novembre 2017, con specifico riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici dell’esame finale;

la lettera b) modifica l’articolo 10, concernente l’articolazione del corso di formazione professionale, in relazione alla nuova durata complessiva di un mese, attraverso tre fasi formative, di cui una realizzata in modalità *e-learning* della durata non superiore a 17 giorni, una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato e una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio (entrambe di durata non superiore a 7 giorni). La rimodulazione è finalizzata ad assicurare la formazione dei frequentatori in relazione all’esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche con riferimento a quelle connesse all’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni svolte.

La lettera c) integra l’articolo 11, relativo alla definizione del Piano degli Studi, specificando che lo stesso è proposto dal Direttore centrale per gli istituti di istruzione;

La lettera d) aggiorna l’articolo 12, relativo alla disciplina delle attività didattiche, specificando che i relativi periodi didattici hanno una durata di 45 minuti ciascuno;

la lettera e) apporta alcune modifica all’articolo 14, relativo alla disciplina dell’esame finale, attraverso la riduzione ad una sola prova scritta finale, consistente in un questionario a scelta multipla, ed al richiamo dell’articolo 20-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 337 del 1982, sulla restituzione ai servizi d’istituto del frequentatore che non supera l’esame;

la lettera f) integra l'articolo 15, relativo alla costituzione della Commissione d'esame, adeguando le disposizioni relative alle precedenti due prove con la nuova sola prova scritta ed aggiungendo un comma 8-bis, secondo cui, al fine di assicurare la necessaria uniformità, la Commissione d'esame e quella Unica d'esame devono rimanere le stesse in caso di corso articolato in più cicli, ai sensi di quanto previsto dal nuovo comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo la competenza del Direttore centrale per gli istituti di istruzione per la designazione del funzionario che va a integrare la Commissione in caso di composizione in numero pari di membri ;

la lettera g) aggiorna l'articolo 16, concernente il Comitato di Vigilanza, in conseguenza della cennata riduzione da due a una delle prove d'esami;

la lettera h), infine, aggiunge con comma 5-bis all'articolo 17, relativo alla graduatoria finale, rinviando - in caso di articolazione del corso in più cicli - alla disciplina di cui al richiamato comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 126 del 2018.

All'attuazione del decreto di cui alla presente relazione tecnico-illustrativa si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stante quanto previsto dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 126 del 2018, concernente la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017 riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.